



Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE NR. 54 DEL 30/07/2020

**OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI: MODIFICA
REGOLAMENTO.**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 19:30 in modalità TELECONFERENZA, avvalendosi dell'applicativo *GoToMeeting* (in ottemperanza alle disposizioni l'art. 73, comma 2 del D.L. 18/2020 e con le modalità definite dal presidente del Consiglio comunale con Disposizione prot. 12841 del 17/04/2020 "Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riunioni del Consiglio comunale in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità"), a seguito di convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria e in prima convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Roncarati Fausto.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale - D.ssa Simona Lodesani.

Il Presidente Del Consiglio invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti in modalità TELECONFERENZA, avvalendosi dell'applicativo *GoToMeeting*, accertando "a video" l'identità del componente, e constatata la presenza del numero legale procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

I consiglieri presenti in modalità TELECONFERENZA, avvalendosi dell'applicativo *GoToMeeting*, alla trattazione del presente punto sono i seguenti:

	Nominativo	Pres/Ass
1	Gargano Giovanni	Presente
2	Cantoni Silvia	Presente
3	Salvioli Alessandro	Presente
4	Petrucci Luca	Assente
5	Aissa Basma	Assente
6	Po Giampiero	Presente
7	Roncarati Fausto	Presente
8	Cocchi Bonora Maurizia	Presente
9	Bianconi Susanna	Presente
10	Marchese Alessandra	Assente
11	Marrone Giovanni	Presente
12	Saltini Andrea	Assente
13	Ballotta Matteo	Presente
14	Cuoghi Paola	Presente
15	Fabbri Pier Francesco	Presente
16	Montanari Diego	Presente
17	Amicucci Modesto	Presente
18	Girotti Zirotti Cristina	Presente
19	Fantuzzi Enrico	Presente
20	Tomesani Gianluca	Assente
21	Sardone Michele	Presente
22	Santunione Silvia	Presente
23	Temellini Andrea	Presente
24	Piacquadio Ugo	Presente
25	Bottinelli Laura	Assente

PRESENTI N.: 19

ASSENTI N.:6

Sono presenti in modalità TELECONFERENZA, avvalendosi dell'applicativo *GoToMeeting*, i Signori, quali Assessori esterni: BERTONCELLI DENIS, GRAZIOSI VALENTINA.

Alle ore 20.10 l'Assessore PASTORE LEONARDO risulta assente in modalità TELECONFERENZA avvalendosi dell'applicativo *GoToMeeting*.

La rilevazione degli esiti delle votazioni è effettuata mediante l'appello e accertamento "a video" dell'identità di ognuno dei partecipanti alla seduta di Consiglio comunale in modalità TELECONFERENZA, ai quali viene richiesto di esprimere verbalmente il proprio voto su ogni proposta messa in votazione.

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RONCARATI FAUSTO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D.SSA SIMONA LODESANI**



Si da atto che la seduta si svolge in modalità TELECONFERENZA, avvalendosi dell'applicativo *GoToMeeting*, che consente la tracciabilità della seduta e la trasparenza tramite la condivisione dei documenti portati in discussione e approvazione.

L'intera seduta viene registrata in video-fono e il file è archiviato a cura dell'ufficio di segreteria

**OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI:
MODIFICA REGOLAMENTO.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) ha modificato la riscossione coattiva delle entrate comunali, introducendo, al comma 792, l'accertamento esecutivo, col quale si unificano in un unico provvedimento sia l'accertamento tributario che il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento); le stesse modalità sono previste anche per le entrate di natura patrimoniale, fatta eccezione per le contravvenzioni al Codice della Strada;

Visti:

-l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

-l'art. 1, comma 797 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che il Comune può regolamentare le condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando il vincolo di prevedere una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per i debiti di importi superiori a euro 6.000,01;

-l'art. 1, comma 804 della legge n. 160 del 2019 che prevede l'applicazione delle nuove disposizioni, ivi comprese quelle relative agli oneri da porre a carico dei debitori, anche alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, sicché le nuove disposizioni sono applicabili tanto agli atti di accertamento esecutivo tributario emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, sia alle ingiunzioni che verranno emesse per recupero di quanto dovuto sulla base di atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2019, ma non pagati e quindi da ingiungere;

Visto inoltre il DL. 26 ottobre 2019, n. 124, il quale all'art. 10-bis ha esteso ai tributi locali il "ravvedimento operoso lungo", precedentemente riservato ai soli tributi erariali;

Considerato che l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 prevede che il termine di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, tali regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che il comma 3-bis dell'articolo 106 del DL 34/2020 dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali in considerazione delle condizioni di incertezza sull'entità delle risorse disponibili per gli enti locali;

Visto il vigente "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali", approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 79 del 29/09/2016 e ritenuto necessario apportarvi alcune modifiche, al fine di allinearle alle recenti disposizioni normative, così come evidenziato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto infine che, per quanto non espressamente richiamato nella presente deliberazione, si applicano le disposizioni normative vigenti;



Visto il parere dell'organo di revisione nr 80 del 23 luglio 2020, reso ai sensi dell'art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del d.L. n. 174/2012;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare per gli affari istituzionali e l'organizzazione nella seduta del 16 luglio 2020;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

In seguito alla discussione il cui contenuto è integralmente riportato nella registrazione audio che, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale, è pubblicata nel sito web del Comune e costituisce verbale della presente seduta, il Presidente dichiara aperta la votazione

Indi

Con le seguenti risultanze di voto, espresse verbalmente da ognuno dei partecipanti alla seduta di Consiglio comunale in modalità TELECONFERENZA, avvalendosi dell'applicativo *GoToMeeting*, previo accertamento "a video" l'identità del componente:

Consiglieri presenti in modalità TELECONFERENZA al momento del voto: **19**

risultano assenti i Consiglieri:
PETRUCCI LUCA
AISSA BASMA
MARCHESE ALESSANDRA
SALTINI ANDREA
TOMESANI GIANLUCA
BOTTINELLI LAURA

Consiglieri presenti in modalità TELECONFERENZA che hanno dichiarato di non partecipare al voto:

2
SANTUNIONE SILVIA
TEMELLINI ANDREA

Consiglieri votanti: **17**

Astenuti: **0**

Favorevoli: **17**

Contrari: **0**

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modificazioni al vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, evidenziate nell'allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, e riportate nel testo coordinato del Regolamento di cui all'allegato B);
- 2) di dare atto che, per quanto non espressamente richiamato nella presente deliberazione, si applicano le disposizioni normative vigenti;
- 3) di dare atto altresì che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero



dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine previsto dalla normativa, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Dopodiché vista l'urgenza, considerato che tali modifiche al Regolamento esplicano effetti dal 1° gennaio 2020 e occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con le seguenti risultanze di voto, espresse verbalmente da ognuno dei partecipanti alla seduta di Consiglio comunale in modalità TELECONFERENZA, avvalendosi dell'applicativo *GoToMeeting*, previo accertamento "a video" l'identità del componente:

Consiglieri presenti in modalità TELECONFERENZA al momento del voto: **19**

risultano assenti i Consiglieri:
PETRUCCI LUCA
AISSA BASMA
MARCHESE ALESSANDRA
SALTINI ANDREA
TOMESANI GIANLUCA
BOTTINELLI LAURA

Consiglieri presenti in modalità TELECONFERENZA che hanno dichiarato di non partecipare al voto:

2
SANTUNIONE SILVIA
TEMELLINI ANDREA

Consiglieri votanti: **17**

Astenuti: **0**

Favorevoli: **17**

Contrari: **0**

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

Servizio proponente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE
Istruttore

Servizio Entrate E Tributi
D.ssa Simona Lodesani

Castaldi Silvia





COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI**

APPROVATO

CON DELIBERA DI C.C. N. 79 DEL 29.09.2016

MODIFICATO

CON DELIBERA DI C.C. N. DEL

INDICE GENERALE

Titolo I

Disposizioni generali

- Art. 1 –Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Limiti alla potestà regolamentare
- Art. 3 Individuazione delle entrate tributarie

Titolo II

Gestione delle entrate tributarie

- Art. 4 Responsabili delle entrate
- Art. 5 Gestione delle entrate
- Art. 6 Modalità di versamento
- Art. 7 Attività di verifica e di controllo
- Art. 8 Ravvedimento operoso
- Art. 9 **Accertamento esecutivo tributario per** Omissione e ritardo dei pagamenti
- Art. 10 Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

Titolo III

Attività di riscossione e rimborso

- Art. 11 Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti
- Art. 12 Rimborsi
- Art. 13 Compensazioni
- Art. 14 Riscossione coattiva
- Art. 15 Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate tributarie comunali
- Art. 15-bis** **Interessi moratori**
- Art. 15-ter** **Costi di elaborazione e notifica**

Titolo IV

Diritti del contribuente

Capo I

Istituti deflattivi del contenzioso

- Art. 16 Accertamento con adesione
- Art. 17 Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 18 Competenza
- Art. 19 Attivazione del procedimento di definizione
- Art. 20 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale
- Art. 21 Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 22 Atto di accertamento con adesione
- Art. 23 Perfezionamento della definizione
- Art. 24 Effetti della definizione
- Art. 25 Riduzione delle sanzioni

Capo II

Diritto di interpello

- Art. 26 Istituzione del diritto di interpello
- Art. 27 Procedure ed effetti
- Art. 28 Legittimazione e presupposti
- Art. 29 Contenuto dell'istanza di interpello
- Art. 30 Inammissibilità dell'istanza

Capo III	Reclamo e mediazione
Art. 31	Oggetto
Art. 32	Effetti
Art. 33	Valutazione
Art. 34	Perfezionamento e sanzioni
Capo IV	Autotutela
Art. 35	Autotutela
Capo V	Conciliazione Giudiziale
Art. 36	Conciliazione Giudiziale
Titolo V	Disposizioni finali
Art. 37	Disposizioni finali

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate comunali tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e della L. 160/2019.
2. Il Regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate tributarie comunali ed individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'Ente.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio al rispetto di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente Regolamento, in base all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Art. 3 - Individuazione delle entrate tributarie

1. Le singole entrate tributarie possono essere disciplinate con specifici regolamenti.
2. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, delle riduzioni e delle esenzioni riferite alle singole entrate, tenuto conto delle norme di legge e dei regolamenti afferenti le singole entrate.
- ~~2.3.~~ **Le norme del presente Regolamento si applicano in quanto non in contrasto con quelle contenute nei Regolamenti di disciplina delle singole entrate tributarie.**

Titolo II GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 4 - Responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. Il soggetto responsabile delle entrate tributarie è di seguito chiamato "Responsabile".
2. Spettano al Responsabile delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.
3. Il Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
4. Possono essere identificati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 e dell'art. 7 della legge 212/2000.
5. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva ~~con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 modificato con D. Lgs. 26.02.1999, n. 46 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910~~, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile del tributo.
6. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 - Gestione delle entrate

1. Le attività di accertamento, di recupero e di riscossione dei tributi comunali, congiuntamente o disgiuntamente, possono essere effettuate:
 - direttamente dall'Ente,
 - in associazione con altri Enti locali,
 - in affidamento a terzi.
- ~~2. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquisisce la qualifica di Responsabile dell'entrata.~~

Art. 6 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal regolamento di contabilità dell'ente.

2. Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, può stabilire, in modo più favorevole al contribuente, i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Art. 7 - Attività di verifica e di controllo

1. Il Responsabile di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano il singolo tributo.
2. Qualora le attività di gestione di un'entrata siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del Responsabile.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
4. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile del tributo, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Art. 8 – Ravvedimento operoso

1. In attuazione dell'articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, **così come modificato dal D.L. 124/2019**, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, **previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune**, alle seguenti condizioni **previste dalla legge**:

- ~~a) omesso o parziale versamento dell'imposta, sanato con il versamento entro 14 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;~~
- ~~b) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 1,5% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;~~
- ~~c) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 30° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 1,67% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;~~
- ~~d) omesso parziale versamento dell'imposta dovuta, in presenza di dichiarazione corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;~~
- ~~e) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 10% e degli interessi legali;~~
- ~~f) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 10% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;~~
- ~~g) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 5% e degli interessi legali;~~

- ~~h) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;~~
- ~~i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, con il versamento della sanzione del 5,6% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione e degli interessi legali.~~

2. Il ravvedimento, per essere efficace, comporta che il versamento del tributo, della sanzione e dell'interesse, sia effettuato contestualmente. Il calcolo delle sanzioni e degli interessi assume a riferimento la data del versamento.

~~2.3.~~ Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso anche in caso di versamento frazionato, purchè nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs.vo 472/1997. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Art. 9 - Accertamento esecutivo tributario per Omissione e ritardo dei pagamenti

1. Il provvedimento di accertamento, di recupero o sanzionatorio di obbligazione tributaria, deve presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Gli atti di cui al comma 2 emessi a decorrere dal 01/01/2020, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. L'avviso di accertamento esecutivo tributario acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

~~1.6.~~ La ~~comunicazione al destinatario degli atti di cui al comma precedente~~ notifica degli avvisi di

accertamento deve essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite notificazione secondo quanto previsto dalle singole leggi che regolano il tributo; le relative spese postali e/o di notifica sono poste a carico dei soggetti morosi. Inoltre, quando possibile le suddette notifiche possono essere effettuate anche tramite PEC.

Art. 10 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, riguardanti avvisi di accertamento **esecutivo emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, ed ingiunzioni, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo,** possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni di pagamento, su apposito modello istanza predisposto dall'Ufficio Entrate e Tributi, nelle ipotesi di temporanea e **obiettiva** situazione di difficoltà del contribuente. **Per quanto concerne gli atti tributari emessi in base alla normativa previgente, ad essi continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni regolamentari, e i relativi piani di rateazione già concessi, non devono essere ricalcolati.**
2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento IMU); in tal caso le soglie d'importo di cui **alle al successivo comma 3. successive lettere b), c)** si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
3. Le rateizzazioni sono concesse con provvedimento del Responsabile del tributo su istanza presentata dal debitore, **con ripartizione del pagamento in rate mensili di pari importo, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'avviso di riferimento, alle seguenti condizioni secondo il seguente schema:**
 - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e. da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali di cui all'articolo 15, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

Su richiesta del debitore il Funzionario responsabile del tributo, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 3, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 3, il Funzionario responsabile del tributo può derogare all'importo minimo della rata ed alla dura massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di settantadue rate mensili, quando l'importo delle rate:

- a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente)/Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

~~a) è consentita la rateizzazione di pagamenti di somme dovute per annualità arretrate e formalmente accertate di importo complessivo pari o superiore a € 2.000,00 (duemila) per un massimo di ventiquattro rate mensili o la sospensione del pagamento fino ad un massimo di sei mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di venti rate mensili;~~

~~b) l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 100,00 (cento);~~

Per importi superiori a € 20.000,00 (ventimila) **cinquantamila (cinquantamila)** la rateizzazione può essere concessa previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da Istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge;

nel caso di mancato pagamento, **dopo espresso sollecito, anche di una sola rata di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione**, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, **il debito non può più essere rateizzato e il contribuente deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione, in mancanza il debito residuo verrà riscosso coattivamente dall'Ente;**

la domanda dovrà essere sottoscritta dal debitore ed in caso di persone giuridiche o società di persone dal legale rappresentante;

l'importo della prima rata deve essere versato **entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. entro il termine stabilito nell'atto che concede la rateizzazione e sarà comprensivo degli interessi al saggio legale, calcolati alla data di scadenza del versamento delle somme accertate alla data di versamento della prima rata; sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati sul debito residuo e liquidati mensilmente in via posticipata. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.**

3.4. E' facoltà del Responsabile del tributo richiedere altra documentazione al debitore ad integrazione della domanda presentata, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego dalla domanda di rateizzazione.

4.5. La domanda di rateizzazione può essere consegnata dal richiedente direttamente al Protocollo dell'ente, all'Ufficio Entrate e Tributi oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica, posta elettronica certificata o fax, allegando fotocopia del documento di identità.

5.6. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva di cui al comma 4 il Responsabile del tributo adotta il provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione.

- ~~6.7.~~ Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, anche tramite collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateizzazione accordata.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.
- ~~7.9.~~ Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deve essere presentata al medesimo Agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Titolo III ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art. 11 - Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti

1. E' fissato in € 12,00 (dodici) il limite di esenzione dal versamento delle entrate tributarie comunali Imu-Tasi-Tari. Per gli altri tributi non sono previsti limiti minimi, se non diversamente specificato nel singolo regolamento dello specifico tributo.
2. Con riferimento ai tributi per i quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione o concessione in cui sono indicati tutti gli elementi necessari alla determinazione dei tributi dovuti, il limite indicato al comma 1 deve intendersi riferito alla singola autorizzazione o concessione di riferimento, prescindendo quindi dai limiti temporali indicati negli atti amministrativi medesimi.
3. Il limite degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di accertamento relativi alla applicazione dei tributi, ovvero degli eventuali verbali di accertamento che vengano elaborati nella fase del controllo dei versamenti eseguiti, è fissato in € 20,00 (venti). Detto limite è ritenuto congruo tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune per l'elaborazione e la stampa degli avvisi stessi e si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica compresi nell'atto di riferimento.
4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da una ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
5. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi e **spese di notifica** risulta inferiore a € 20,00 (venti).
- ~~6.~~ Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 300,00 (trecento). **Tale importo si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica compresi nell'atto di riferimento.**

~~2.~~—7. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 20,00 (venti).

Art. 12 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge per ogni singolo tributo ovvero, qualora non previsto, entro il termine in cui opera la prescrizione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il Responsabile del tributo, entro i termini di legge, procede all'esame della richiesta di rimborso e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi.
3. Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni tributo e ad ogni periodo di imposta, il cui importo sia inferiore ad € 12,00 (dodici).

Art. 13 – Compensazioni

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. La compensazione è subordinata alla accettazione della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
5. E' consentita la compensazione, tra credito e debito IMU e/o TASI per la stessa annualità, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione dovrà presentare apposita comunicazione, entro il termine previsto per il versamento. La stessa compensazione può avvenire anche su iniziativa dell'Ente previa apposita comunicazione al contribuente.
6. Resta impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
7. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

8. E' ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare all'Ufficio. E' fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. Le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato al debitore per l'adempimento con l'atto di contestazione. Le procedure relative al recupero di somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate, fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti il singolo tributo, contestualmente all'atto di contestazione. Nel caso di avviso di accertamento esecutivo tributario, emesso a partire dal 01/01/2020, decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a. il Comune;
 - b. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a;
 - c. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
- ~~1.5. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali.~~
- ~~2. Nel caso che, avverso la pretesa dell'Ente, sia stato presentato ricorso, il Responsabile del tributo può valutare l'opportunità di sospendere la riscossione fino all'esito della procedura contenziosa.~~
- ~~3.5. La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente può avvenire sia attraverso la procedura di cui al DPR 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni, sia attraverso la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni. Le relative attività competono al Responsabile del tributo.~~

Art. 15 - Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate tributarie comunali

1. Gli interessi per la riscossione delle entrate tributarie comunali, sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale. Nella stessa misura sono dovuti gli interessi in caso di rimborso, a decorrere dalla data di eseguito versamento.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 15-bis - Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenza delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.a. si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 15-ter – Costi di elaborazione e notifica

1. In caso di riscossione coattiva effettuata direttamente dal Comune o tramite i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300,00 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600,00 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

2. In caso di riscossione coattiva affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, spettano alla stessa:

- a) gli oneri di riscossione a carico del debitore,
- b) la quota spese esecutive, a carico del debitore, nella misura fissata con D.M. (let. b, art. 17 D.Lgs 112/1999),
- c) la quota spese di notifica, a carico del debitore, nella misura fissata con D.M. (let. c, art. 17 D.Lgs 112/1999),
- d) la quota di oneri a carico dell'Ente nel caso di provvedimento che stabilisce non dovute in tutto o in parte le somme affidate (let. d, art. 17, D.Lgs 112/1999).

Titolo IV DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

CAPO I - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 16 - Accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e secondo i criteri dettati dal Decreto Legislativo 19.6.1997, n. 218 e successive modificazioni e secondo le disposizioni seguenti.
- 2.3. Il rinvio al decreto legislativo n. 218/1997 di cui al comma 2, si intende con esclusione delle disposizioni sull'invito al contraddittorio indicate nell'articolo 5-ter.

Art. 17 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione, in contraddittorio con il contribuente, è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
3. In sede di contraddittorio l'Ufficio Comunale deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. Resta fermo il potere dell'Ufficio Comunale di annullare in tutto o in parte, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 18 – Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 19 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a cura dell'Ufficio Comunale prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ovvero qualora siano iniziati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche di carattere tributario.

Art. 20 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. L'Ufficio Comunale, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento ~~può inviare~~ ~~invia~~ al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, anche a mezzo PEC, con l'indicazione del tributo e dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; l'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio Comunale.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, l'Ufficio Comunale procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art.17, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
4. Ai fini di una più completa e costruttiva definizione del contraddittorio si richiede la presentazione di documentazione, non conosciuta dall'Ufficio, determinante ai fini della definizione dell'accertamento. In particolare nel caso in cui l'oggetto del contendere sia un'area edificabile, alla richiesta di accertamento con adesione può essere allegata una eventuale perizia estimativa da cui si possa evincere la valutazione delle aree edificabili oggetto dell'adesione riferita agli anni di imposta considerati.
5. La suddetta documentazione sarà sottoposta al controllo del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio per la necessaria valutazione di congruità.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio Comunale formula l'invito a comparire. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione; eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione, possono essere concesse solo se avanzate entro tale data.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

Art. 22 - Atto di accertamento con adesione

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo

redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.

2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.
3. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione, redatto dall'Ufficio Comunale, in duplice esemplare che deve essere sottoscritto dal contribuente o da suo rappresentante nominato nelle forme di legge, e dal Funzionario responsabile del Tributo.
4. Nell'atto devono essere indicati gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, dovuti in dipendenza della definizione.

Art. 23 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento dilazionato dell'atto di accertamento con adesione, con le modalità definite dall'art. 10 del presente regolamento. **In caso di rateizzazione dell'atto di accertamento con adesione, la definizione si perfeziona con il versamento della prima rata.**
3. A seguito del mancato pagamento di una rata di cui al punto 2, l'ufficio Entrate e Tributi procede all'immediata riscossione coattiva delle somme ancora di riscuotere.

Art. 24 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio Comunale.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio Comunale di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio Comunale alla data medesima.

Art. 25 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per omessa o infedele denuncia che hanno dato luogo all'accertamento originario, si applicano nella misura previste dalle norme.

CAPO II - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 26 - Istituzione del diritto di interpello

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali.
2. Il contribuente può interpellare l'Ufficio Comunale per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 27 – Procedure ed effetti

1. L'Ufficio Comunale risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Ufficio Comunale, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio Comunale con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Ufficio Comunale ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 28 – Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all' Ufficio Comunale per rendere la propria risposta.

Art. 29 - Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 30 – Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui all'articolo 29;
 - b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 28;

- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 29, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. La risposta all'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non è impugnabile.

CAPO III - RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 31 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi ~~del~~ dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a **ventimila cinquantamila** euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D. Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 32 - Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) L'ufficio o il funzionario competente;
 - b) L'oggetto del procedimento promosso;
 - c) Il Funzionario competente all'adozione dell'atto finale;
 - d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92.

Art. 33 – Valutazione

1. L'Ufficio Comunale, qualora non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) L'accoglimento totale del reclamo;
 - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 34 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO IV - AUTOTUTELA

Art. 35 - Autotutela

1. Il Responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
 2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
 3. Il Responsabile del tributo può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo del tributo;
 - b) evidente errore logico o di errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
 4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
 5. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva, ed automaticamente travolge di diritto tutti gli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione di quelle somme che sono state indebitamente riscosse, fermo restando i termini di decadenza prescritti per ciascun tributo.
 6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
- ~~6~~.7. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

CAPO V - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 36 - Conciliazione Giudiziale

1. In presenza di ricorso presso le Commissioni Tributarie, ad esclusione della Corte di Cassazione, per tutta la durata del giudizio di merito, è possibile la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 546/1992 e s.m.i.

2. La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto; l'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.
3. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

Titolo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, dei Regolamenti delle singole entrate tributarie, e del Regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2017 e conseguentemente si considerano abrogati i seguenti Regolamenti:
 - Regolamento comunale autotutela in materia tributaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 269 del 21/12/1998;
 - Regolamento comunale sanzioni amministrative pecuniarie in materia tributaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 271 del 21/12/1998;
 - Regolamento comunale accertamento con adesione in materia tributaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 270 del 21/12/1998 e s.m.i.
3. **Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.**



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE nr.: 62 del 17/07/2020

Servizio proponente SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO

**OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI:
MODIFICA REGOLAMENTO**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

E S P R I M E

Il seguente parere:

FAVOREVOLE

Castelfranco Emilia, 28/07/2020

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE
Simona Lodesani / Infocert Spa**

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE VIENE PRESENTATA AL
CONSIGLIO COMUNALE DALL'ASSESSORE COMPETENTE GARGANO
GIOVANNI



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE nr.:62 del 17/07/2020

Servizio proponente

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

**OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI:
MODIFICA REGOLAMENTO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario,
visto l'art 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267

E S P R I M E

Il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 28/07/2020

*Il Dirigente del Settore Programmazione Economica e Bilancio
Simona Lodesani / Infocert Spa*



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI**

APPROVATO

CON DELIBERA DI C.C. N. 79 DEL 29.09.2016

MODIFICATO

CON DELIBERA DI C.C. N. 54 DEL 30.07.2020

INDICE GENERALE

Titolo I	Disposizioni generali
Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Limiti alla potestà regolamentare
Art. 3	Individuazione delle entrate tributarie
Titolo II	Gestione delle entrate tributarie
Art. 4	Responsabili delle entrate
Art. 5	Gestione delle entrate
Art. 6	Modalità di versamento
Art. 7	Attività di verifica e di controllo
Art. 8	Ravvedimento operoso
Art. 9	Accertamento esecutivo tributario per Omissione e ritardo dei pagamenti
Art. 10	Dilazioni e rateizzazioni di pagamento
Titolo III	Attività di riscossione e rimborso
Art. 11	Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti
Art. 12	Rimborsi
Art. 13	Compensazioni
Art. 14	Riscossione coattiva
Art. 15	Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate tributarie comunali
Art. 15-bis	Interessi moratori
Art. 15-ter	Costi di elaborazione e notifica
Titolo IV	Diritti del contribuente
Capo I	Istituti deflattivi del contenzioso
Art. 16	Accertamento con adesione
Art. 17	Ambito di applicazione dell'istituto
Art. 18	Competenza
Art. 19	Attivazione del procedimento di definizione
Art. 20	Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale
Art. 21	Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 22	Atto di accertamento con adesione
Art. 23	Perfezionamento della definizione
Art. 24	Effetti della definizione
Art. 25	Riduzione delle sanzioni
Capo II	Diritto di interpello
Art. 26	Istituzione del diritto di interpello
Art. 27	Procedure ed effetti
Art. 28	Legittimazione e presupposti
Art. 29	Contenuto dell'istanza di interpello
Art. 30	Inammissibilità dell'istanza
Capo III	Reclamo e mediazione
Art. 31	Oggetto
Art. 32	Effetti
Art. 33	Valutazione
Art. 34	Perfezionamento e sanzioni

Capo IV	Autotutela
Art. 35	Autotutela
Capo V	Conciliazione Giudiziale
Art. 36	Conciliazione Giudiziale
Titolo V	Disposizioni finali
Art. 37	Disposizioni finali

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate comunali tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e della L. 160/2019.
2. Il Regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate tributarie comunali ed individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'Ente.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio al rispetto di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente Regolamento, in base all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Art. 3 - Individuazione delle entrate tributarie

1. Le singole entrate tributarie possono essere disciplinate con specifici regolamenti.
2. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, delle riduzioni e delle esenzioni riferite alle singole entrate, tenuto conto delle norme di legge e dei regolamenti afferenti le singole entrate.
3. Le norme del presente Regolamento si applicano in quanto non in contrasto con quelle contenute nei Regolamenti di disciplina delle singole entrate tributarie.

Titolo II

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 4 - Responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. Il soggetto responsabile delle entrate tributarie è di seguito chiamato "Responsabile".
2. Spettano al Responsabile delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.
3. Il Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
4. Possono essere identificati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 e dell'art. 7 della legge 212/2000.
5. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile del tributo.
6. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 - Gestione delle entrate

1. Le attività di accertamento, di recupero e di riscossione dei tributi comunali, congiuntamente o disgiuntamente, possono essere effettuate:
 - direttamente dall'Ente,
 - in associazione con altri Enti locali,
 - in affidamento a terzi.

Art. 6 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, può stabilire, in modo più favorevole al contribuente, i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Art. 7 - Attività di verifica e di controllo

1. Il Responsabile di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente provvede al controllo di versamenti,

dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano il singolo tributo.

2. Qualora le attività di gestione di un'entrata siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del Responsabile.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
4. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile del tributo, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Art. 8 – Ravvedimento operoso

1. In attuazione dell'articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, così come modificato dal D.L. 124/2019, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, alle condizioni previste dalla legge.
2. Il ravvedimento, per essere efficace, comporta che il versamento del tributo, della sanzione e dell'interesse, sia effettuato contestualmente. Il calcolo delle sanzioni e degli interessi assume a riferimento la data del versamento.
3. Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso anche in caso di versamento frazionato, purchè nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs.vo 472/1997. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Art. 9 - Accertamento esecutivo tributario per Omissione e ritardo dei pagamenti

1. Il provvedimento di accertamento, di recupero o sanzionatorio di obbligazione tributaria, deve presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Gli atti di cui al comma 2 emessi a decorrere dal 01/01/2020, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. L'avviso di accertamento esecutivo tributario acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
6. La notifica degli avvisi di accertamento deve essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite notificazione secondo quanto previsto dalle singole leggi che regolano il tributo; le relative spese postali e/o di notifica sono poste a carico dei soggetti morosi. Inoltre, quando possibile le suddette notifiche possono essere effettuate anche tramite PEC.

Art. 10 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, riguardanti avvisi di accertamento esecutivo emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni di pagamento, su apposito modello istanza predisposto dall'Ufficio Entrate e Tributi, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà del contribuente. Per quanto concerne gli atti tributari emessi in base alla normativa previgente, ad essi continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni regolamentari, e i relativi piani di rateazione già concessi, non devono essere ricalcolati.
2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento IMU); in tal caso le soglie d'importo di cui al successivo comma 3 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
3. Le rateizzazioni sono concesse con provvedimento del Responsabile del tributo su istanza presentata dal debitore, con ripartizione del pagamento in rate mensili di pari importo, secondo il seguente schema:
 - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e. da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali di cui all'articolo 15, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

Su richiesta del debitore il Funzionario responsabile del tributo, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 3, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 3, il Funzionario responsabile del tributo può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di settantadue rate mensili, quando l'importo delle rate:

- a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente)/Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

Per importi superiori a € 50.000,00 (cinquantamila) la rateizzazione può essere concessa previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da Istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge;

nel caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, il debito non può più essere rateizzato e il contribuente deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione, in mancanza il debito residuo verrà riscosso coattivamente dall'Ente;

la domanda dovrà essere sottoscritta dal debitore ed in caso di persone giuridiche o società di persone dal legale rappresentante;

l'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

4. E' facoltà del Responsabile del tributo richiedere altra documentazione al debitore ad integrazione della domanda presentata, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego dalla domanda di rateizzazione.
5. La domanda di rateizzazione può essere consegnata dal richiedente direttamente al Protocollo dell'ente, all'Ufficio Entrate e Tributi oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica, posta elettronica

certificata o fax, allegando fotocopia del documento di identità.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva di cui al comma 4 il Responsabile del tributo adotta il provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione.
7. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, anche tramite collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateizzazione accordata.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.
9. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deve essere presentata al medesimo Agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Titolo III

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art. 11 - Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti

1. E' fissato in € 12,00 (dodici) il limite di esenzione dal versamento delle entrate tributarie comunali Imu-Tasi-Tari. Per gli altri tributi non sono previsti limiti minimi, se non diversamente specificato nel singolo regolamento dello specifico tributo.
2. Con riferimento ai tributi per i quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione o concessione in cui sono indicati tutti gli elementi necessari alla determinazione dei tributi dovuti, il limite indicato al comma 1 deve intendersi riferito alla singola autorizzazione o concessione di riferimento, prescindendo quindi dai limiti temporali indicati negli atti amministrativi medesimi.
3. Il limite degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di accertamento relativi alla applicazione dei tributi, ovvero degli eventuali verbali di accertamento che vengano elaborati nella fase del controllo dei versamenti eseguiti, è fissato in € 20,00 (venti). Detto limite è ritenuto congruo tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune per l'elaborazione e la stampa degli avvisi stessi e si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica compresi nell'atto di riferimento.
4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da una ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
5. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi e spese di notifica risulta inferiore a € 20,00 (venti).
6. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato

dal Comune non superi € 300,00 (trecento). Tale importo si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica compresi nell'atto di riferimento.

7. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 20,00 (venti).

Art. 12 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge per ogni singolo tributo ovvero, qualora non previsto, entro il termine in cui opera la prescrizione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il Responsabile del tributo, entro i termini di legge, procede all'esame della richiesta di rimborso e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi.
3. Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni tributo e ad ogni periodo di imposta, il cui importo sia inferiore ad € 12,00 (dodici).

Art. 13 – Compensazioni

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. La compensazione è subordinata alla accettazione della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
5. E' consentita la compensazione, tra credito e debito IMU e/o TASI per la stessa annualità, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione dovrà presentare apposita comunicazione, entro il termine previsto per il versamento. La stessa compensazione può avvenire anche su iniziativa dell'Ente previa apposita comunicazione al contribuente.
6. Resta impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
7. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da

- specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.
8. E' ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare all'Ufficio. E' fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. Le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato al debitore per l'adempimento con l'atto di contestazione. Le procedure relative al recupero di somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate, fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti il singolo tributo, contestualmente all'atto di contestazione. Nel caso di avviso di accertamento esecutivo tributario, emesso a partire dal 01/01/2020, decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a. il Comune;
 - b. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a;
 - c. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali.

Art. 15 - Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate tributarie comunali

1. Gli interessi per la riscossione delle entrate tributarie comunali, sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale. Nella stessa misura sono dovuti gli interessi in caso di rimborso, a decorrere dalla data di eseguito versamento.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 15-bis - Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenza delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.a. si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 15-ter – Costi di elaborazione e notifica

1. In caso di riscossione coattiva effettuata direttamente dal Comune o tramite i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300,00 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600,00 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
2. In caso di riscossione coattiva affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, spettano alla stessa:
 - a) gli oneri di riscossione a carico del debitore,
 - b) la quota spese esecutive, a carico del debitore, nella misura fissata con D.M. (let. b, art. 17 D.Lgs 112/1999),
 - c) la quota spese di notifica, a carico del debitore, nella misura fissata con D.M. (let. c, art. 17 D.Lgs 112/1999),
 - d) la quota di oneri a carico dell'Ente nel caso di provvedimento che stabilisce non dovute in tutto o in parte le somme affidate (let. d, art. 17, D.Lgs 112/1999).

Titolo IV
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

CAPO I - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 16 - Accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e secondo i criteri dettati dal Decreto Legislativo 19.6.1997, n. 218 e successive modificazioni e secondo le disposizioni seguenti.
3. Il rinvio al decreto legislativo n. 218/1997 di cui al comma 2, si intende con esclusione delle disposizioni sull'invito al contraddittorio indicate nell'articolo 5-ter.

Art. 17 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione, in contraddittorio con il contribuente, è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
3. In sede di contraddittorio l'Ufficio Comunale deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. Resta fermo il potere dell'Ufficio Comunale di annullare in tutto o in parte, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 18 – Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 19 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a cura dell'Ufficio Comunale prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ovvero qualora siano iniziati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche di carattere tributario.

Art. 20 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. L'Ufficio Comunale, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, anche a mezzo PEC, con l'indicazione del tributo e dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; l'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio Comunale.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, l'Ufficio Comunale procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art.17, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
4. Ai fini di una più completa e costruttiva definizione del contraddittorio si richiede la presentazione di documentazione, non conosciuta dall'Ufficio, determinante ai fini della definizione dell'accertamento. In particolare nel caso in cui l'oggetto del contendere sia un'area edificabile, alla richiesta di accertamento con adesione può essere allegata una eventuale perizia estimativa da cui si possa evincere la valutazione delle aree edificabili oggetto dell'adesione riferita agli anni di imposta considerati.
5. La suddetta documentazione sarà sottoposta al controllo del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio per la necessaria valutazione di congruità.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio Comunale formula l'invito a comparire. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione; eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione, possono essere concesse solo se avanzate entro tale data.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

Art. 22 - Atto di accertamento con adesione

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo

redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.

2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.
3. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione, redatto dall'Ufficio Comunale, in duplice esemplare che deve essere sottoscritto dal contribuente o da suo rappresentante nominato nelle forme di legge, e dal Funzionario responsabile del Tributo.
4. Nell'atto devono essere indicati gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, dovuti in dipendenza della definizione.

Art. 23 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento dilazionato dell'atto di accertamento con adesione, con le modalità definite dall'art. 10 del presente regolamento. In caso di rateizzazione dell'atto di accertamento con adesione, la definizione si perfeziona con il versamento della prima rata.
3. A seguito del mancato pagamento di una rata di cui al punto 2, l'ufficio Entrate e Tributi procede all'immediata riscossione coattiva delle somme ancora di riscuotere.

Art. 24 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio Comunale.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio Comunale di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio Comunale alla data medesima.

Art. 25 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per omessa o infedele denuncia che hanno dato luogo all'accertamento originario, si applicano nella misura previste dalle norme.

CAPO II - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 26 - Istituzione del diritto di interpello

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali.
2. Il contribuente può interpellare l'Ufficio Comunale per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 27 – Procedure ed effetti

1. L'Ufficio Comunale risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell' Ufficio Comunale, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio Comunale con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Ufficio Comunale ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 28 – Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all' Ufficio Comunale per rendere la propria risposta.

Art. 29 - Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 30 – Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui all'articolo 29;
 - b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 28;

- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 29, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. La risposta all'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non è impugnabile.

CAPO III - RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 31 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D. Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 32 - Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) L'ufficio o il funzionario competente;
 - b) L'oggetto del procedimento promosso;
 - c) Il Funzionario competente all'adozione dell'atto finale;
 - d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92.

Art. 33 – Valutazione

1. L'Ufficio Comunale, qualora non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) L'accoglimento totale del reclamo;
 - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 34 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO IV - AUTOTUTELA

Art. 35 - Autotutela

1. Il Responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. Il Responsabile del tributo può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo del tributo;
 - b) evidente errore logico o di errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
5. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva, ed automaticamente travolge di diritto tutti gli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione di quelle somme che sono state indebitamente riscosse, fermo restando i termini di decadenza prescritti per ciascun tributo.
6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
7. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

CAPO V - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 36 - Conciliazione Giudiziale

1. In presenza di ricorso presso le Commissioni Tributarie, ad esclusione della Corte di Cassazione, per tutta la durata del giudizio di merito, è possibile la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 546/1992 e s.m.i.

2. La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto; l'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.
3. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

Titolo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, dei Regolamenti delle singole entrate tributarie, e del Regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2017 e conseguentemente si considerano abrogati i seguenti Regolamenti:
 - Regolamento comunale autotutela in materia tributaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 269 del 21/12/1998;
 - Regolamento comunale sanzioni amministrative pecuniarie in materia tributaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 271 del 21/12/1998;
 - Regolamento comunale accertamento con adesione in materia tributaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 270 del 21/12/1998 e s.m.i.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.